



STATUTO Ente del Terzo Settore (ODV)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' già costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "ARMERINA EMERGENZA ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con *sede legale* nel Comune di *Piazza Armerina* e con *durata illimitata*.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività di interesse generale)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed



internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

L'associazione può:

- operare per la difesa della popolazione civile e dei suoi beni attraverso attività di primo intervento e soccorso pubblico in occasione di calamità naturali, catastrofi, eventi naturali (incidenti stradali, incendi, esplosioni, alluvioni, esondazioni etc.) eventi bellici o varie necessità della comunità;
- organizzare e svolgere servizio di assistenza socio sanitario in favore di popolazioni nazionali e straniere sia in tempo di pace che in occasione di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne che internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale di protezione civile, sanitaria e sociale anche in territori non italiani;
- concorrere, attraverso lo strumento della convenzione o qualunque altro strumento idoneo al raggiungimento dei fini sociali, ad organizzare ed effettuare i servizi di pronto soccorso, trasporto infermi, trasporto dializzati, trasporto soggetti diversamente abili e chiunque altri impedito per qualunque necessità e ragione fisica e/o psichica, in ambito europeo, nazionale, regionale e locale;
- concorrere al raggiungimento delle finalità ed adempimento dei compiti del Servizio Sanitario Nazionale con il proprio personale sia volontario, sia di ruolo, sia tramite prestazioni di terzi, nonché con personale comandato od assegnato a svolgere attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, della Comunità Europea, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o qualunque altro strumento idoneo al raggiungimento dei fini sociali.



- concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio nazionale di Protezione Civile con il proprio personale sia volontario sia di ruolo, sia tramite prestazioni di terzi, nonché con personale comandato o assegnato a svolgere attività e servizi in favore della collettività per conto dello Stato, della Comunità Europea, delle Regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o qualunque altro strumento idoneo al raggiungimento dei fini sociali;
- promuovere, attivare e gestire, centri di recupero per soggetti dediti ad abusi (tossicodipendenti alcolisti, ragazze madri, violenze domestiche, ecc) istituendo, in collaborazione con gli Enti Istituzionalmente preposti ed utilizzando gli strumenti finanziari in vigore, squadre atte alle attività di gestione e di prevenzione sugli abusi;

- promuovere la donazione del sangue, organizzare i donatori volontari, collaborare con le proprie strutture alle attività trasfusionali del Servizio sanitario nazionale, anche costituendo idonee scorte di sangue e di emoderivati;
- attivare, squadre di pronto intervento per il trasporto, con adeguate attrezzature e mezzi, di organi, sangue, emoderivati e quant'altro utile e necessario alla salvaguardia della vita umana;
- collaborare con gli Organi dello Stato per il servizio di assistenza sociale, sanitaria, di protezione civile e d'ambiente;

- promuovere la partecipazione dei giovani alle attività dell'Associazione anche attraverso corsi di formazione che divulgano la normativa di protezione civile e di solidarietà sociale, di ambiente e di sicurezza pubblica e privata;

diffondere tra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali di Protezione Civile e della Sicurezza;

svolgere ogni altro compito attribuito con leggi regolamenti e norme europee attinenti alla materia della Protezione Civile, della Assistenza sociale, della Solidarietà Sociale e della salvaguardia dell'ambiente.

organizzare e svolgere servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni ; di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa del servizio nazionale " di protezione civile, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- concorrere al raggiungimento delle finalità ed adempimento dei compiti del Servizio Sanitari Nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo, sia con prestazione di terzi, nonché con personale comandato o assegnato a svolgere attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni.
- Effettuare ogni tipo di attività sociale e di pubblica utilità in favore delle cittadine sia in tempo di pace che in occasione di emergenze.

Per quanto sopra detto si fa riferimento alle Leggi e normative sulle specifiche materie, nonché Decreti e circolari vigenti emanati ed emananti in materia di:

- a) Protezione Civile, divulgate dal Ministero dell'Interno, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile da ogni altro Organo competente, nonché alla Legge 11/08/91 n.266 ed eventuali leggi emanate dalla Comunità Europea,
- b) Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, divulgate dal competente Ministero e/o dalla Regione Siciliana,
- c) Ambiente, divulgate dal competente Ministero e/o di ogni qualsivoglia Ente e/o Amministrazione deputata a legiferare.

Per il raggiungimento degli scopi l'Associazione si propone di:

- a) essere disponibili agli interventi di soccorso in occasioni di calamità naturali;
- b) essere disponibile a fronteggiare in qualsiasi momento ogni tipo di emergenza (soccorso e/o assistenza);
- c) elaborare attraverso studi e ricerche programmi di intervento nel territorio;
- d) redigere pianificazioni di evacuazione e piani di protezione civile;
- e) promuovere campagne ed iniziative di informazione e sensibilizzazione, di educazione alla popolazione alla prevenzione, all'auto protezione ed all'aiuto reciproco in caso di calamità, attraverso dibattiti, conferenze, convegni, corsi di formazione e qualifiche, specializzazione ed aggiornamento, anche in collaborazione o per conto di Enti Pubblici e/o Privati, avvalendosi di eventuali agevolazioni ed incentivi degli Enti Locali, Regionali, Nazionali ed Europei in materia di formazione;



- f) effettuare periodiche esercitazioni pratiche a carattere interno ed esercitazioni che coinvolgano l'intera struttura;
- g) effettuare corsi di formazione per la preparazione del personale dell'Ente a qualunque titolo presente nella struttura, organizzare e gestire corsi di formazione professionale per giovani, disoccupati e svantaggiati in genere; promuovere e gestire, in proprio e/o per conto di Enti Pubblici e Privati, ricerche, studi, monitoraggio sul territorio del disagio sociale;
- h) espletare ogni altra attività utile per il conseguimento degli scopi sociali, mediante convenzioni stipulate con Enti Pubblici, Privati, Imprese, Cooperative di Produzione e Lavoro di Solidarietà Sociale ed altre Associazioni;
- i) supportare tutte le Istituzioni per qualunque tipo di attività e/o emergenza;
- j) espletare tutte le attività, non eventualmente convenzionate, a titolo esclusivamente gratuito richiedendo i rimborsi delle spese sostenute e/o accettando qualsiasi contributo offerto volontariamente;
- k) gestire ambulatori, cliniche, guardie mediche, centri di raccolta sangue e servizi di primo soccorso con eventuali trasporto di malati, feriti, traumatizzati, soggetti necessitanti di trasporto sanitario specialistico, emodializzati, a mezzo ambulanze e/o l'automezzo ritenuto idoneo al servizio;
- l) gestire mezzi speciali di soccorso e di intervento (autobotti, polisoccorsi logistici, gru, ruspe, autobus da trasporto, macchine da cantiere, etc.) eventualmente messi a disposizione dell'Ente da Enti Pubblici e/o Imprese private;
- m) prestare opere di soccorso a persone colpite da infortunio accidentale;
- n) gestire, su richiesta delle competenti Autorità, eventuali magazzini e/o attrezzature che dovessero essere predisposti in caso di calamità nonché Centri di Primo Intervento Assistenziale (C.A.P.I.);
- o) operare con attività di primo intervento, soccorso sanitario, trasporto ammalati con autoambulanza o altro mezzo idoneo, per la difesa e salvataggio di persone e/o vite umane che venga richiesto da Organi dello Stato, Enti Locali, Unità Sanitarie Locali, Ospedali, Cliniche e privati cittadini;
- p) effettuare opere di assistenza, di solidarietà, per i cittadini bisognosi attraverso l'utilizzo di quanto previsto ed emanando in materia di solidarietà sociale;
- q) attivare e gestire, anche con strumenti tecnologici avanzati, servizi in favore di persone diversamente abili e svantaggiate, attraverso Laboratori creativi, centri di incontro e socializzazione, centri di riabilitazione, centri diurni, residenziali e semiresidenziali, case famiglia, comunità alloggio, comunità terapeutiche e riabilitative per soggetti tossicodipendenti, pazienti psichiatrici, portatori di handicap, minori a rischio;
- r) attivare e gestire sale operative di telesoccorso, teleassistenza per i cittadini;
- s) Attivare e gestire, anche in base a quanto previsto dall'art. 5 comma g) della legge 266/91, attività commerciali e produttive marginali, in supporto alla attività dell'Ente;
- t) Attivare e gestire sale mense, cucine da campo, sale operative multifunzioni, centri di raccolta viveri, e quant'altro utile ai fini della collettività;
- u) Centri di accoglienza istituiti per necessità Locali o per cittadini bisognosi di qualunque nazionalità;
- v) Istituire un ufficio "Progettazioni" che provveda allo studio, redazione e conseguente presentazione di qualunque progetto teso alla crescita dell'Ente.
- w) quanto altro previsto dalla normativa in materia di volontariato;

L'Organizzazione a tal fine :

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge le attività sopra indicate e quelle ad esse direttamente connesse;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività Istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse essendo vietata, a sensi di Legge, la distribuzione di eventuale utile;
- fonda la propria attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri soci.
- può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge n.266/91;
- potrà consorziarsi con Enti Pubblici e privati al fine del raggiungimento degli scopi statuari;
- In caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Associazioni, Organizzazioni ed Enti Siciliani, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e quanto indicato, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.



L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e n° 1 foto formato tessera;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- ricevuta attestante il versamento della quota sociale;
- Certificato medico attestante l'idoneità fisica.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati/volontari hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- partecipare alla vita associativa esprimendo la propria rappresentanza negli organi istituzionali;
- essere informate sulle iniziative attuate da ANPAS nazionale e dai Comitati regionali;
- fruire della tutela e dei servizi realizzati dai vari livelli.



Gli associati/volontari hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- versare i contributi associativi;
- diffondere e promuovere gli scopi e le attività dell'Anpas sul proprio territorio ed in modo particolare fra i propri soci per rafforzare il senso di appartenenza al Movimento;
- aderire al Tesseramento Associativo Nazionale.

Per essere definiti **volontari** devono effettuare un numero minimo, pari a 200 (duecento) ore annue di attività in modo non occasionale.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

1. che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali non potendo più partecipare attivamente alla vita associativa;
2. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
3. che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso l'associazione;
4. che compia atti di nocumeto a precise direttive impartite senza portare giustificati motivi;
5. che senza valide e giustificate motivazioni, disertando corsi di aggiornamento, le esercitazioni pratiche organizzate dalla associazione a qualunque titolo, e le attività di qualunque genere in cui l'associazione stessa è impegnata;

può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione o consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- Direttore Sanitario;
- Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, affissa in bacheca presso la sede dell'ODV e spedita (anche via email ordinaria o pec) almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.



ART. 8

(Organo di amministrazione o consiglio direttivo)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 13 compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.



Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Direttore Sanitario)**

Il Direttore Sanitario è il massimo responsabile del settore sanitario (sia medico che infermieristico). Il suo operato, fatte salve tutte le norme che regolamentano la materia, è sottoposto al vaglio del Presidente. Il Direttore Sanitario viene nominato dall'Organo di amministrazione o consiglio direttivo che dovrà prima acquisire tutta la documentazione prevista dalle norme.

Potrà essere nominato, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno, anche un medico non appartenente all'Associazione, il quale, nell'accettazione dell'incarico, dovrà impegnarsi all'osservanza delle norme regolamentari e statutarie.

Nessun compenso sarà comunque dovuto al Direttore Sanitario.

Eventuali prestazioni professionali ricadono nell'ambito esclusivo del volontariato e pertanto vengono prestate a titolo esclusivamente gratuito.

Sarà prevista la presenza di un vice Direttore Sanitario che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

ART. 12 **(Collegio dei Probiviri)**

Il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica 5 anni ed i suoi componenti, che posso essere scelti fra i non soci, sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra i cittadini che ne abbiano fatto espressa richiesta e che abbiano una età non inferiore agli anni 19 gli stessi sono rieleggibili.

Nella prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea. il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo.

Delibera altresì su tutte le controversie riguardanti i soci nonché il Consiglio Direttivo.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.



D
H
i
A

ART. 13
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

ART. 14
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da eventuali beni mobili ed immobili che diverranno a qualunque titolo di proprietà dell'Associazione in conformità alle vigenti normative;
 - b) donazioni e/o lasciti testamentari;
 - c) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Ente a qualunque titolo;
 - d) dalle quote sociali;
 - e) dai fondi di riserva (mobiliari o immobiliari aperti o chiusi) costituiti e/o accumulati da eventuali eccedenze di cassa e/o di bilancio;
 - f) da eventuali donazioni, lasciti, offerte provenienti da Enti Pubblici e Privati o da qualsiasi persona fisica;
 - g) dall'utile derivante dall'organizzazione di qualsiasi manifestazione ed iniziativa promossa nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
 - h) da qualunque sovvenzione fatta da Enti Pubblici o Privati a qualsiasi titolo o quale offerta per servizi prestati;
 - i) dall'entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - j) da contributi di organismi internazionali;
 - k) dalle entrate provenienti da progetti approvati e finanziati dagli enti preposti.
- rev
En
PZUS

ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.



ART. 18

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 19

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: formale richiesta presentata per iscritto con almeno 5 giorni di preavviso all'Organo di amministrazione.

ART. 20

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

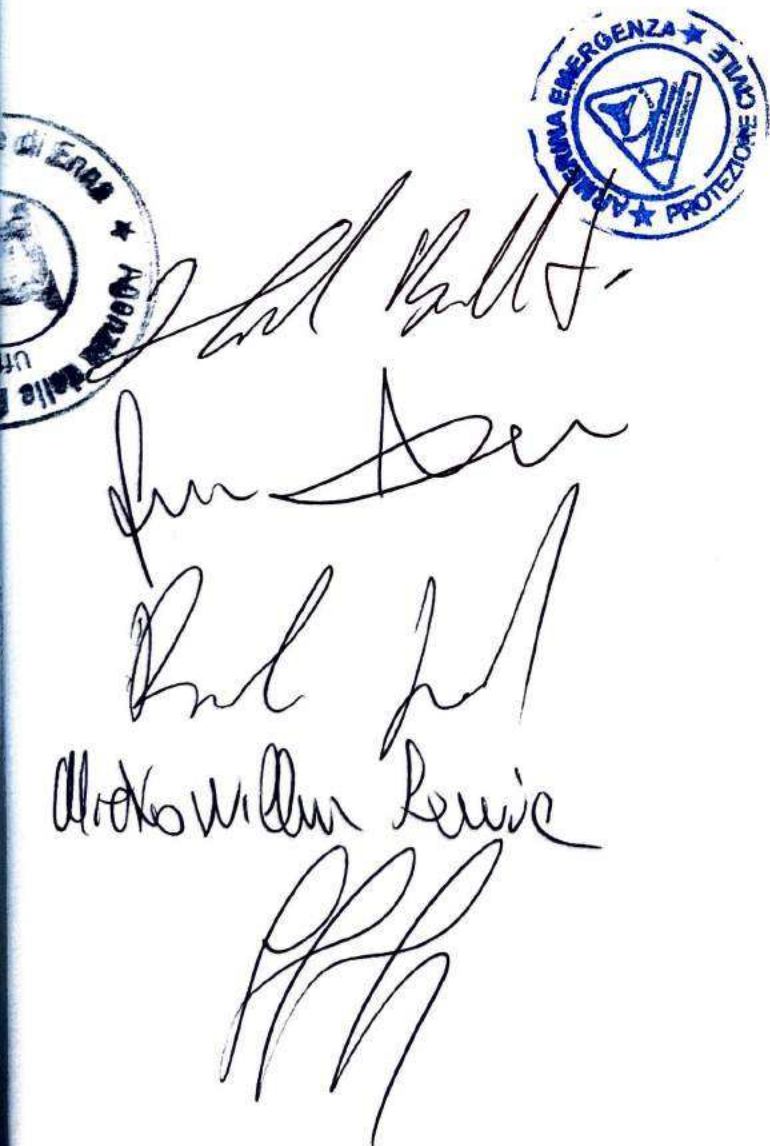


(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI ENNA

RETO IL 08 MAR 2024 AL N. 232 SERIE III

ES ATTO ESENTE

Ag. di Enna

CATASTO REGIONALE

DECRETO AL SERVIZIO

M. di Vincenzo

del Direttore Provinciale